DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonche' agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-69-1993/art-1-ambito-di-applicazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it